



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.2/FR

Seguito nota n. 0025400 in data 23.09.2019

ADSP MARE ADRIATICO CENTRALE	
Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>
Segretario Generale	<input checked="" type="checkbox"/>
Ufficio Sviluppo Prom. e Stat.	<input type="checkbox"/>
Direzione AA.GG.	<input type="checkbox"/>
Sett. Legale e App.	<input checked="" type="checkbox"/>
Direzione Tecnica	<input type="checkbox"/>
Sett. Informatico	<input type="checkbox"/>
Direzione Amministrativa	<input type="checkbox"/>
Direzione Demanio	<input checked="" type="checkbox"/>
Ufficio Security	<input type="checkbox"/>
Protocollo Riservato	<input type="checkbox"/>

Alle Autorità di Sistema Portuale
TUTTE

e,p.c.

All'Ufficio legislativo

ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Oggetto: Art. 1 commi 682 e 683 della legge n.145 del 30.12.2018 recante " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

Per opportuna conoscenza e quale utile orientamento nello svolgimento dell'attività amministrativa di codeste Autorità nell'attuazione della normativa in oggetto, si segnala la recente sentenza della Sezione VI del Consiglio di Stato n.078742/2019 pubblicata in data 18.11.2019.

In particolare, rifacendosi alla nota sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016, il citato collegio ha ripreso la consolidata interpretazione del codice della navigazione che privilegia l'esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera concorrenza di servizi, di *par conditio* di imparzialità e trasparenza derivanti dalla lettura della direttiva n.123/2006 (direttiva Bolkestein).

In tal senso si era già espresso il Consiglio di Stato (Sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168, Sez VI, 31 gennaio 2017, n.394) che ha ritenuto applicabili i detti principi " *anche alle concessioni*

di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all'art. 37 del codice della navigazione, sottolineandosi che la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di aree demaniali marittime si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione".

Dai predetti riferimenti normativi, la citata sesta Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza de qua, rileva che la proroga *ex lege* delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa non può essere generalizzata, dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole della Unione Europea sull'indizione delle gare.

A fronte dell'intervenuta cessazione del rapporto concessorio, il titolare del rapporto medesimo può vantare un mero interesse di fatto a che l'amministrazione proceda ad una nuova concessione in suo favore e non già una situazione qualificata in qualità di concessionario uscente, con conseguente inconfigurabilità di alcun obbligo di proroga dell'amministrazione.

Ne deriva, quindi, che l'operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla pronuncia del 2016 del giudice comunitario, comportante la disapplicazione sia dell'art. 1, comma 18, del decreto legge n.194/2009 e dell'art. 34 *duodecies*, del decreto legge n.179/2012, nonché dell'art 1 comma 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

Il Consiglio di Stato ha tuttavia precisato che la più volte citata sentenza della Corte di giustizia UE, sebbene abbia dichiarato che le disposizioni nazionali che consentono la proroga generalizzata ed automatica delle concessioni demaniali contrastano con l'ordinamento comunitario, ha nel contempo precisato che una proroga di concessione demaniale è giustificata laddove sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, qualora questi abbia ottenuto una determinata concessione in un periodo in cui " *non era ancora dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti ad obblighi di trasparenza* ". La tutela della buona fede del concessionario va quindi relazionata alla data di adozione della direttiva 2006/123/CE.

Appare infine utile evidenziare una ulteriore riflessione contenuta nella sentenza in questione che riprende un principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale la disapplicazione della norma nazionale confliggente con il diritto dell'Unione europea, a maggior

ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di Giustizia UE, costituisce un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l'apparato amministrativo e per i suoi funzionari, qualora sia chiamato ad applicare una norma interna contrastante con il diritto comunitario.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta

(firmata digitalmente)



MAURO COLETTA
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
19.12.2019
12:04:35 UTC